

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 45-12822

L.r. 7 aprile 2000 n. 42 - Articolo 16 - Criteri, modalita' e termini per la presentazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino ambientale per l'anno 2010 da realizzarsi da parte dei Comuni e delle Province in sostituzione dei soggetti obbligati.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

L'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la Pubblica Amministrazione realizzi le procedure e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino ambientale di cui all'articolo 242 del decreto stesso, in danno dei soggetti obbligati, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati.

Il decreto legislativo n. 152/2006, all'articolo 250 prevede altresì che le Regioni possano istituire appositi fondi, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra.

La legge regionale n. 42/2000 all'articolo 23 ha istituito un apposito capitolo di bilancio n. 239591 per il finanziamento in conto capitale degli interventi di bonifica eseguiti in danno.

La stessa legge regionale, all'articolo 16 commi 1 e 2, prevede che la Giunta regionale, visto il Piano di bonifica e su proposta delle province, approvi, entro il 30 aprile di ogni anno, un programma di finanziamento di interventi da realizzarsi da parte dei comuni o delle province in sostituzione dei soggetti obbligati e che, per consentire la definizione del programma di cui al comma 1, le province facciano pervenire i progetti, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ai fini della attuazione della suddetta legge occorre stabilire i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione di progetti di intervento su siti inquinati ai fini dell'ammissione a finanziamento regionale e l'utilizzo delle risorse che saranno assegnate, in coerenza con le previsioni della medesima legge regionale n. 42/2000.

Si è proceduto pertanto all'elaborazione di criteri e modalità per addivenire alla definizione del programma di finanziamento 2010 secondo l'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione unitamente all'allegato 2 (scheda di riepilogo dei dati di intervento).

Il finanziamento del programma 2010 è assicurato dai fondi che si renderanno disponibili sul bilancio regionale ovvero dai fondi di provenienza statale o comunitaria, e pertanto la presentazione dei progetti e l'adozione da parte della Regione a seguito del parere provinciale non costituisce titolo alcuno all'effettivo finanziamento dei medesimi.

Dato atto che non è possibile procedere ad assegnazione di fondi per gli interventi di cui all'articolo 192 del decreto legislativo n. 152/2006 (Interventi per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee), in attuazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 239 comma 2 lettera a), se non per consentire operazioni previste dalla Parte quarta, Titolo quinto, del decreto legislativo stesso.

Visto il decreto legislativo n. 152/2006;

vista la legge regionale n. 42/2000;

visto l'articolo 43 della legge regionale n. 9/2007;

visto l'articolo 16 della legge regionale n. 23/2008;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di definire, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 42/2000, i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di intervento di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006 sui siti inquinati, ai fini dell'ammissione a finanziamento regionale (come dettagliato nell'allegato 1 costituente parte integrante della presente deliberazione unitamente all'allegato 2 scheda di riepilogo dei dati di intervento);
2. di destinare all'attuazione del programma di finanziamento per l'anno 2010 le risorse finanziarie regionali che a tal fine verranno assegnate nel bilancio regionale, nonché eventuali altre risorse, anche di provenienza statale o comunitaria a tale scopo utilizzabili;
3. di stabilire che la presentazione e l'adozione da parte della Regione a seguito del parere provinciale dei progetti non costituiscono titolo alcuno al finanziamento;
4. di dare atto che non è possibile procedere ad assegnazioni di fondi per gli interventi di cui all'articolo 192 del decreto legislativo n. 152/2006 (Interventi per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee), in attuazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 239 comma 2 lettera a), se non per consentire operazioni previste dalla Parte quarta, Titolo quinto, del decreto legislativo stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato